

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2022, n. 1584

Approvazione schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia ed ARPA Puglia ai sensi dell'art. 15 della Legge n.241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento di attività di interesse comune relative alla attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari del Dipartimento e confermata dal medesimo Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, riferisce quanto segue.

L'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite - *Trasformare il nostro mondo* - ha restituito un quadro di riferimento ispirato all'integrazione e al bilanciamento delle tre dimensioni della sostenibilità: *ecologica, economica e sociale*.

L'Italia, riprendendo appieno questa struttura e facendola propria, attraverso un percorso di elaborazione, confronto e partecipazione, con Delibera CIPE del 22 dicembre 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018, ha approvato la **Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)** con la quale ha definito le linee direttrici delle politiche economiche, sociali ed ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030.

Conseguentemente all'approvazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile del 2017, il Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE) (ex Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare -MATTM) ha avviato interlocuzione con le Regioni al fine di definire delle **Strategie per lo Sviluppo Sostenibile su scala regionale**.

A tal fine, con due successivi decreti, il n. 211 del 9 luglio 2018 e il n. 333 del 26 luglio 2019 ha rispettivamente adottato l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla definizione ed attuazione delle strategie regionali di sviluppo sostenibile.

La Regione Puglia rispondendo a tali avvisi, ha siglato due Accordi di Collaborazione, ex art. 15 della legge n. 241/1990, con il Ministero per la Transizione Ecologica, al fine di definire e attuare la Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile (accordi registrati al prot. n. 12540 del 21/12/2018 e prot. n. 40094 del 29/05/2020 del MiTE).

Il secondo accordo, siglato in data 29/05/2020, consequenzialmente con le attività svolte nel primo accordo ha visto una progettualità costruita sulle seguenti categorie di intervento:

- Categoria A: *Governance della Strategia Regionale/Provinciale per lo sviluppo sostenibile;*
- Categoria B: *Coinvolgimento della società civile;*
- Categoria C: *Definizione e attuazione delle Strategie Regionali/Provinciali per lo Sviluppo sostenibile.*

In particolare, in seno a tale accordo la Regione Puglia si è impegnata:

- nello specifico dell'Azione B4, denominata "*Partecipazione, consultazione e formazione delle istituzioni e della società civile*", a definire:
 - "*un Programma Regionale strutturato di attività di Educazione alla Sostenibilità supportato anche dalla Rete **In.fe.a.** regionale, che mira ad un target più variegato e diversificato finalizzato alla formazione ed alla informazione e, più in generale, volto alla sensibilizzazione sulle ed alle tematiche sulla sostenibilità*" con particolare riferimento ad un "*Programma regionale di Educazione alla Sostenibilità*";
 - "*Strutturare convenzioni e collaborazioni con associazioni ed enti di supporto*

- all'attuazione della SSvS*;
- *“Organizzazione giornate di partecipazione”*;
 - nello specifico dell’Azione C6, denominata *“Attività di raccordo tra obiettivi regionali e strumenti di programmazione e pianificazione territoriale: linee guida per la VAS regionale”*, a definire:
 - *“un quadro di riferimento funzionale alla valutazione di politiche, piani e programmi, con particolare riferimento alle procedure di VAS (linee guida e piani di monitoraggio costruiti sugli obiettivi di sviluppo sostenibile)*;
 - una guida metodologica per la definizione di piani di monitoraggio multilivello da applicare alla pianificazione e alla programmazione settoriale;
 - la definizione di una banca dati regionale sugli obiettivi di sostenibilità da integrare nelle programmazioni/pianificazioni a supporto delle progettazioni di settore;
 - la definizione di una banca dati regionale degli indicatori di sostenibilità da utilizzare per i monitoraggi di settore;
 - la definizione di una banca dati di criteri di sostenibilità regionali a supporto delle pianificazioni/progettazioni territoriali.

Risulta pertanto ad oggi necessario dare seguito agli impegni assunti dalla Regione Puglia in sede di tale “secondo accordo”.

Tanto premesso, considerato che:

- Le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente, diffuse su tutto il territorio nazionale, svolgono da molti anni un prezioso ruolo nella strategia di tutela del patrimonio ambientale del Paese.
- Nello specifico l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Regione Puglia (in seguito ARPA Puglia), è Organo Tecnico regionale, istituito e disciplinato dalla Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27 (di seguito denominata legge istitutiva) ed è preposta all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale nonché alla promozione di attività di formazione, educazione e informazione ambientale, anche in collaborazione con il sistema regionale e con le Università come riconosciuto dall’art. 4 della legge istitutiva.
- Arpa Puglia possiede elevate competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e, ai sensi dell’art. 6, comma 5 della Legge regionale n. 44/2012 è sempre coinvolta, in qualità di autorità con competenza ambientale, nei processi di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e programmi a livello nazionale, regionale, comunale. Altresì, in tale sede, fornisce supporto tecnico per la definizione del sistema di monitoraggio.
- L’attività di ARPA Puglia è svolta nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, amministrativa e di gestione, di competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale e, a norma del comma 3 dell’art. 15 della L.R. 6/99, del controllo ambientale fissati dalla Giunta Regionale.
- ARPA Puglia è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile (art. 2 comma 1 L.R. 6/99), nei limiti del quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva della stessa, dalla Legge Regionale 30 dicembre 1994 n. 38, dalla Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 dalla Legge Regionale 16 novembre 2001 n. 28, nonché dalle altre disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia.

considerato altresì che:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: *“(…) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto

in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 1. *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 2. *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 3. *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire, alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti, come compito principale;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

dato atto che:

- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione;
- acquisita la disponibilità di ARPA, a seguito di ulteriori interlocuzioni si è giunti alla definizione della "proposta progettuale", di cui all'Allegato A, contenente la declinazione delle attività - in relazione allo specifico intervento ed in coerenza con gli obiettivi specifici dianzi indicati - lungo un arco temporale di attuazione che copre il periodo dalla data della sua sottoscrizione e corredata da un piano dei costi;
- Le attività da svolgersi risultano coerenti con l'Obiettivo operativo del Piano delle Performance di Arpa Puglia 2022-2024 - D.D.G. n. 80/2022 "Collaborare con la Regione Puglia per lo sviluppo di azioni condivise di comunicazione ed educazione ambientale sui temi dello Sviluppo Sostenibile".

dato atto altresì che:

- al fine di poter procedere con la sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione tra Regione Puglia ed ARPA Puglia ai sensi dell'art. 15 della Legge n.241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 occorre che la Giunta approvi lo schema di Accordo (Allegato 1) e relativi allegati (Allegato A "Attività Progettuale") in uno al presente atto per formarne parte integrante;
- si procederà alla sottoscrizione dell'Accordo ex Art. 15 della Legge n.241/1990 tra Regione Puglia e ARPA Puglia a seguito dell'adozione dell'atto di copertura finanziaria per la realizzazione delle attività;
- al fine di una corretta imputazione della spesa derivante dalla sottoscrizione dell'Accordo, le attività a svolgersi troveranno copertura finanziaria sul capitolo U0902018 – "Spese per l'attuazione e la promozione della strategia regionale di sviluppo sostenibile – Trasferimenti ad amm.ni locali", istituito con Legge Regionale n. 51 del 31 dicembre 2021;

vista la L.R. 30 dicembre 2021, n.51 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022";

vista la L.R. 30 dicembre 2021, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";

vista la D.G.R. n. 2/2022 avente a oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

TUTTO CIÒ PREMESSO CONSIDERATO E RILEVATO, si propone alla Giunta:

- di prendere atto della volontà di procedere con la stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, di un accordo di cooperazione con ARPA Puglia finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive, mettendo a disposizione le risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione della progettualità che sarà congiuntamente realizzata, dando mandato al Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana a procedere al perfezionamento dell'Accordo di Cooperazione con ARPA PUGLIA e delegandolo alla sottoscrizione dello stesso;
- di approvare lo schema Accordo ex. Art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. (Allegato 1) e relativi allegati (Allegato A "proposta progettuale") in uno al presente atto per formarne parte integrante.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull'Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza del cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

Valutazione impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07.03.2022.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto X

neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa rinveniente dal presente atto, pari ad € 50.000,00, trova copertura nelle risorse stanziare dalla Legge Regionale n. 51 del 31 dicembre 2021 e dal documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, al capitolo U0902018 – “Spese per l’attuazione e la promozione della strategia regionale di sviluppo sostenibile – Trasferimenti ad amm.ni locali”.

I provvedimenti di Impegno e liquidazione delle spese saranno assunti, con successivi atti, dal Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4 lett. e) della legge regionale n.7/97;

L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento:

1. **di prendere atto** e di **approvare** quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. **di prendere atto** della sussistenza dei presupposti per procedere al perfezionamento dell’Accordo di Cooperazione ex. art 15 L. 241/90 e s.m.i. Tra Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e ARPA PUGLIA;
3. **di approvare** lo schema di Accordo (Allegato 1) e relativo allegato (Allegato A “proposta progettuale”) in uno al presente atto;
4. **di delegare** il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana alla sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione;
5. **di dare atto** che la spesa rinveniente dal presente atto, pari ad € 50.000,00, trova copertura nelle risorse stanziare dalla Legge Regionale n. 51 del 31 dicembre 2021 e dal documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, al capitolo U0902018 – “Spese per l’attuazione e la promozione della strategia regionale di sviluppo sostenibile – Trasferimenti ad amm.ni locali”;
6. **di dare mandato** al Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

I Funzionari

PO – Pianificazione e attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile

Dott.ssa Serena Scorrano

PO – Progettazione e gestione di interventi di Sviluppo Sostenibile

Ing. Claudia E. de Robertis

PO – Gestione finanziaria e monitoraggio di interventi di sviluppo sostenibile

Dott. Giovanni Alessio Quintieri

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Ing. Paolo F. Garofoli

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative

Avv. Anna Grazia MARASCHIO

LA GIUNTA

udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari estensori del provvedimento e dal Direttore del Dipartimento;

ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1. di prendere atto** e di **approvare** quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- 2. di prendere atto** della sussistenza dei presupposti per procedere al perfezionamento dell'Accordo di Cooperazione ex. art 15 L. 241/90 e s.m.i. Tra Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e ARPA PUGLIA;
- 3. di approvare** lo schema di Accordo (Allegato 1) e relativi allegati (Allegato A "*proposta progettuale*") in uno al presente atto;
- 4. di delegare** il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione;
- 5. di dare atto** che la spesa rinveniente dal presente atto, pari ad € 50.000,00, trova copertura nelle risorse stanziare dalla Legge Regionale n. 51 del 31 dicembre 2021 e dal documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, al capitolo U0902018 – "Spese per l'attuazione e la promozione della strategia regionale di sviluppo sostenibile – Trasferimenti ad amm.ni locali";
- 6. di dare mandato** al Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa;
- 7. di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell'"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

Allegato 1**ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE RELATIVE ALLA
ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

tra

la **REGIONE PUGLIA**, con sede legale in Bari, al Lungomare Nazario Sauro, 33, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana, ing. Paolo Francesco Garofoli, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Regione Puglia in Bari, alla Via Giovanni Gentile, 52

e

l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente** (in seguito per brevità ARPA Puglia), con sede legale in Bari, al Corso Trieste, 27, codice fiscale 05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, avv. Vito Bruno, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Agenzia;

nel prosieguo del presente atto denominate singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti".

PREMESSO CHE

- l'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite - *Trasformare il nostro mondo* - ha restituito un quadro di riferimento ispirato all'integrazione e al bilanciamento delle tre dimensioni della sostenibilità: *ecologica, economica e sociale*;
- l'Italia, riprendendo appieno questa struttura e facendola propria, attraverso un percorso di elaborazione, confronto e partecipazione, con Delibera CIPE del 22/12/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15/05/2018, ha approvato la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) con la quale ha definito le linee direttrici delle politiche economiche, sociali ed ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030;
- conseguentemente all'approvazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile del 2017, il Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE) (già Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare -MATTM) ha avviato un'interlocuzione con le Regioni al fine di definire delle Strategie per lo Sviluppo Sostenibile su scala regionale;
- a tal fine, con due successivi decreti, il D.M. n. 211 del 09/07/2018 ed il D.M. n. 333 del 26/07/2019, il MiTE ha rispettivamente adottato l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla definizione ed attuazione delle strategie regionali di sviluppo sostenibile;
- la Regione Puglia, rispondendo a tali avvisi, ha siglato due Accordi di Collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 con il Ministero per la Transizione Ecologica, al fine di definire ed attuare la Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile (accordi registrati al prot. n. 12540 del 21/12/2018 e prot. n. 40094 del 29/05/2020 del MiTE);
- il secondo accordo, siglato in data 29/05/2020, consequenzialmente con le attività svolte nel primo accordo, ha visto una progettualità costruita sulle seguenti categorie di intervento:
 - o Categoria A: *Governance della Strategia Regionale/Provinciale per lo sviluppo sostenibile*;
 - o Categoria B: *Coinvolgimento della società civile*;
 - o Categoria C: *Definizione e attuazione delle Strategie Regionali/Provinciali per lo Sviluppo sostenibile*;
- in particolare, in seno a tale accordo la Regione Puglia si è impegnata:

- o nello specifico dell’Azione B4, denominata *“Partecipazione, consultazione e formazione delle istituzioni e della società civile”*, a:
 - definire *“un Programma Regionale strutturato di attività di Educazione alla Sostenibilità supportato anche dalla Rete In.fe.a. regionale, che mira ad un target più variegato e diversificato finalizzato alla formazione ed alla informazione e, più in generale, volto alla sensibilizzazione sulle ed alle tematiche sulla sostenibilità” con particolare riferimento ad un “Programma regionale di Educazione alla Sostenibilità”*;
 - *“strutturare convenzioni e collaborazioni con associazioni ed enti di supporto all’attuazione della SSvS”*;
 - provvedere all’*“Organizzazione giornate di partecipazione”*;
- o nello specifico dell’Azione C6, denominata *“Attività di raccordo tra obiettivi regionali e strumenti di programmazione e pianificazione territoriale: linee guida per la VAS regionale”*, a definire:
 - *“un quadro di riferimento funzionale alla valutazione di politiche, piani e programmi, con particolare riferimento alle procedure di VAS (linee guida e piani di monitoraggio costruiti sugli obiettivi di sviluppo sostenibile)”*;
 - una guida metodologica per la definizione di piani di monitoraggio multilivello da applicare alla pianificazione e alla programmazione settoriale;
 - la definizione di una banca dati regionale sugli obiettivi di sostenibilità da integrare nelle programmazioni/pianificazioni a supporto delle progettazioni di settore;
 - la definizione di una banca dati regionale degli indicatori di sostenibilità da utilizzare per i monitoraggi di settore;
 - la definizione di una banca dati di criteri di sostenibilità regionali a supporto delle pianificazioni/progettazioni territoriali;
- risulta necessario dare seguito agli impegni assunti dalla Regione Puglia in sede di tale secondo accordo.

CONSIDERATO CHE

- le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente, diffuse su tutto il territorio nazionale, svolgono da molti anni un prezioso ruolo nella strategia di tutela del patrimonio ambientale del Paese;
- nello specifico ARPA Puglia è organo tecnico regionale, istituito e disciplinato dalla L.R. n. 6 del 22/01/1999, così come modificata dalla L.R. n. 27 del 04/10/2006, (nel prosieguo denominata legge istitutiva) ed è preposta all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, nonché alla promozione di attività di formazione, educazione ed informazione ambientale, anche in collaborazione con il sistema regionale e con le Università come riconosciuto dall’art. 4 della legge istitutiva;
- ARPA Puglia possiede elevate competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e, ai sensi dell’art. 6, comma 5, L.R. n. 44/2012, è sempre coinvolta, in qualità di soggetto con competenza ambientale, nei processi di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e programmi a livello nazionale, regionale, comunale. Altresì, in tale sede, fornisce supporto tecnico per la definizione del sistema di monitoraggio;
- l’attività di ARPA Puglia è svolta nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, amministrativa e di gestione, di competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale e, a norma dell’art. 15, comma 3, L.R. n. 6/1999, del controllo ambientale fissati dalla Giunta Regionale;
- ARPA Puglia è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile (art. 2, comma 1, L.R. n. 6/1999), nei limiti del quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva della stessa, dalla L.R. n. 38 del 30/12/1994, dalla

L.R. n. 7 del 04/02/1997, dalla L.R. n. 28 del 16/11/2001, nonché dalle altre disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia;

- le attività previste dal presente Accordo rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente.

RICHIAMATI

- l'art. 15. L. n. 241/1990 e s.m.i., che statuisce espressamente: “[...] *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- la determinazione n. 7 del 21/10/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra le pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: “*lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi*”;
- l'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 che dispone: “*Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - 1. l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - 2. l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - 3. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*”.

DATO ATTO CHE:

- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione;
- acquisita la disponibilità di ARPA Puglia, a seguito di ulteriori interlocuzioni si è giunti alla definizione della “*proposta progettuale*”, di cui all’Allegato A, contenente la declinazione delle attività - in relazione allo specifico intervento ed in coerenza con gli obiettivi specifici dianzi indicati - lungo un arco temporale di attuazione che copre il periodo dalla data della sottoscrizione del presente Accordo fino al termine fissato per la realizzazione delle medesime attività;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 L. n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambe e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive, mettendo a disposizione le risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione della progettualità che sarà congiuntamente realizzata;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come in epigrafe generalizzate, rappresentate e domiciliate,

VISTI

- l'articolo 15 della L. n. 241/90;
- l'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016;
- la L.R. 30 dicembre 2021, n. 51 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022*";
- la Delibera della Giunta Regionale n. _____ con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/90

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse ed allegati

La premessa che precede e l'Allegato A, che meglio definisce e dettaglia il contenuto delle attività progettuali oggetto della odierna collaborazione tra Regione Puglia ed ARPA Puglia, costituiscono parti integranti, sostanziali ed imprescindibili del presente Accordo, con forza di patto.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo Organizzativo è finalizzato, in un'ottica di collaborazione ad ampio spettro tra il Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia ed ARPA Puglia, alla realizzazione, ciascuno per le rispettive competenze, di attività condivise nell'ambito dell'attuazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

Art. 3

Impegni delle Parti

Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse ed agli obiettivi di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a collaborare assumendo specifici impegni operativi. In particolare:

a) la Regione Puglia:

- definisce le priorità strategiche di attuazione delle attività;
- coordina il processo assicurandone la coerenza con le finalità della strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile;
- cura l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione del progetto;
- mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche, amministrative e assicura il proprio contributo economico per il corretto svolgimento delle attività individuate nell'Allegato A.

b) ARPA Puglia:

- assicura la realizzazione delle attività relative alla proposta di intervento descritte nell'allegato A, anche mediante la messa a disposizione di strutture, attrezzature, mezzi e/o personale impegnato sulle attività;
- mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività descritte nell'allegato A, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di eventuale personale a tempo determinato, di beni e servizi a ciò necessari;

- favorisce le verifiche sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività, trasmettendo la relativa documentazione, nel rispetto di tutti gli obblighi assunti, dei tempi, della congruità e conformità delle spese sostenute.
- c) le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), all'attuazione ed all'esecuzione delle attività previste nell'allegato A, rispettandone gli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione ed i costi complessivi per le attività individuate. Le Parti si impegnano a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali condivise.

Art. 4

Referenti

Le Parti possono nominare referenti delle attività di cui al presente Accordo, dandone comunicazione all'altra Parte. I referenti forniscono la relazione finale in ordine all'attività svolta.

Art. 5

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e le cui attività saranno avviate alla data di stipula dell'Accordo medesimo, ha durata per l'intero periodo utile alla realizzazione delle attività di cui all'allegato A, la cui conclusione viene dalle Parti stimata al 31 dicembre 2022.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono espressamente che è prevista la possibilità di modificare la durata del presente accordo mediante proroga dello stesso, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, per il sopravvenire di giustificati motivi commisurati allo sviluppo delle attività progettuali specificate nell'Allegato A. Tale variazione potrà avvenire dietro motivata richiesta e previo consenso di entrambe le Parti espresso a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 19, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo Accordo, e dovrà essere tempestivamente e puntualmente indicata nell'aggiornamento dell'Allegato A.

Art. 6

Modalità di Collaborazione

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni del progetto la Regione attiva risorse finanziarie a valere sulla dotazione stanziata all'art. 62 "*Misure per l'attuazione e la promozione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile*" della L. R. n. 51 del 30/12/2021 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022*", in misura sufficiente alla copertura ed al rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

Art. 7

Oneri finanziari

1. L'onere finanziario complessivo per la realizzazione del Progetto viene quantificato in € 100.000,00 (euro centomila/00);
2. Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo la Regione Puglia, sulla base della tabella di determinazione dei costi di cui all'Allegato A, trasferisce ad ARPA Puglia la somma onnicomprensiva di € 50.000,00, secondo le modalità previste dall'art. 9, destinata

esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

3. Tale contributo, inoltre, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 difettano del requisito della commercialità ai fini dell'imposta del valore aggiunto, giacché esercitate in veste di pubblica autorità senza dar luogo a fenomeni distorsivi della concorrenza (art. 4 D.P.R. n. 633/1972).
4. È inteso che ogni ulteriore eventuale onere rimarrà a carico di ARPA Puglia, con rinuncia a qualsiasi rimborso da parte della Regione.

Art. 8

Responsabilità verso terzi e i dipendenti

La Regione Puglia non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti nei loro confronti da ARPA Puglia in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. La Regione Puglia non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati da ARPA Puglia. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente Accordo cessi di produrre i propri effetti, ARPA Puglia si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione Puglia da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o onere derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualsiasi altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui ARPA Puglia si sia avvalsa per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo. ARPA Puglia si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nelle attività.

Art. 9

Rendicontazione e procedura di rimborso dei costi

1. Le risorse finanziarie di cui al precedente art.7 saranno trasferite dalla Regione Puglia ad ARPA Puglia secondo le seguenti modalità:
 - una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 50% dell'importo, ovvero € 25.000, da erogarsi all'atto della sottoscrizione del presente accordo;
 - una seconda quota, pari a 25.000€ (50%) a saldo, a conclusione delle attività previste nell'Allegato A, previa rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle stesse.
2. Le spese effettivamente sostenute dovranno essere rendicontate utilizzando i format all'uopo predisposti dalla Regione Puglia.
3. Le Parti convengono espressamente sin da ora la possibilità di procedere, previa intesa tra le stesse, ad una rimodulazione delle voci di costo rispetto a quanto previsto nel piano economico-finanziario di cui all'Allegato A, qualora ciò dovesse rendersi necessario nel corso dello sviluppo delle attività progettuali specificate nel ridetto Allegato, al fine di garantire la migliore realizzazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo.
4. ARPA Puglia assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Art. 10

Variazioni progettuali

Ciascuna delle Parti potrà introdurre modifiche e/o integrazioni all'Allegato A che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esecuzione del presente Accordo. Tali variazioni dovranno, comunque, essere concordate per iscritto tra le Parti, mediante comunicazione da trasmettersi a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 19, nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo comune di sviluppo delle attività oggetto della presente collaborazione.

Art. 11

Comitato di attuazione

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, il Comitato di attuazione composto da:
 - per il Dipartimento: dal Direttore o suoi delegati;
 - per ARPA Puglia: dal Direttore Generale p.t., avv. Vito Bruno, e dal Direttore della U.O.C. Ambienti Naturali p.t., dott. Nicola Emanuele Ungaro, o loro delegati.
2. Il Comitato provvede a:
 - svolgere funzioni di indirizzo per garantire un unico livello di definizione degli output;
 - programmare e monitorare l'espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo.
3. Il Comitato è aperto alla partecipazione di altre Agenzie ed Enti partecipati della Regione per le materie di competenza.

Art. 12

Diritto di recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente per giustificati motivi.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 13

Proprietà dei risultati e utilizzo delle informazioni

1. Tutti i risultati direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 15

Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, a motivo della sua interpretazione, esecuzione, mancata o non corretta esecuzione e recesso, sarà devoluta alla competenza del Foro di Bari.

Art. 16

Elezione di domicilio

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Art. 17

Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi Organizzativi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla L. n. 241/1990, nonché le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 18**Disposizioni finali e fiscali**

Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro, contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 19**Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per la Regione Puglia:

Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana

Tel. 080/5406837

e-mail: p.garofoli@regione.puglia.it pec: dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

b) per ARPA Puglia:

Direttore Generale

Tel. 080/5460151

e-mail: dg@arpa.puglia.it pec: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e-mail: ambienti.naturali@arpa.puglia.it pec:ambienti.naturali.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Allegato:

1) Allegato A.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari

Regione Puglia
Il Direttore del Dipartimento Ambiente
Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli

ARPA Puglia
Il Direttore Generale
Avv. Vito Bruno

** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

ALLEGATO A – Attività Progettuale

Obiettivi e proposta di intervento

L'obiettivo della collaborazione descritta nel presente progetto è quello di garantire alle strutture regionali un efficace supporto tecnico e metodologico basato sull'esperienza e sul ruolo dell'ARPA Puglia, ai fini della elaborazione di documenti e della messa in campo di attività, necessari per dare attuazione alla Strategia di Sviluppo Sostenibile in continuità con gli Accordi di collaborazione tra la Regione Puglia e il Ministero per la Transizione Ecologica.

Nello specifico, le attività individuate nella presente collaborazione risultano coerenti con quanto definito nel secondo Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Ministero per la Transizione Ecologica (registrato al prot. ministeriale n. 40094 del 29/05/2020) che, in attuazione delle Strategie di Sviluppo Sostenibile, ha previsto che la Regione Puglia definisca un Programma Regionale strutturato di attività di Educazione alla Sostenibilità, individui strumenti di pianificazione e svolga attività comunicazione come meglio descritte nel seguito del presente allegato.

Le attività risultano altresì coerenti con l'Obiettivo operativo del Piano delle Performance di Arpa Puglia 2022-2024 - D.D.G. n. 80/2022 *“Collaborare con la Regione Puglia per lo sviluppo di azioni condivise di comunicazione ed educazione ambientale sui temi dello Sviluppo Sostenibile”*.

Dettaglio delle attività e risultati attesi

AZIONE 1:

REDAZIONE PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ 2023-2025 – rif. secondo Accordo Regione Puglia/Ministero per la Transizione Ecologica - categoria B - Azione B4 *“Partecipazione, consultazione e formazione delle istituzioni e della società civile”*.

Le attività relative alla Azione 1 saranno così articolate:

1. analisi del contesto territoriale relativamente ai Centri di Educazione Ambientale con conseguente ricognizione dei presidi ad oggi attivi sul territorio regionale;
2. mappatura dei Centri di Educazione ambientale attualmente certificati ai sensi della DGR n. 1178 del 17/07/2007 *“Linee Guida per l'organizzazione e la gestione del Sistema di Informazione Formazione ed Educazione Ambientale (I.N.F.E.A.) della Regione Puglia”*;
3. attivazione di un *Forum dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità* per la stesura di un documento di ripresa delle attività della Rete In.fe.a che individui nuove regole per la certificazione e l'accreditamento;

4. avvio di una rete Regione Puglia - ARPA Puglia - Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) per la condivisione di proposte che mirino alla definizione di un Programma Regionale strutturato di attività di Educazione alla Sostenibilità;
5. definizione di un Programma Regionale di attività di Educazione alla Sostenibilità per il prossimo triennio, supportato anche dalla Rete In.fe.a. regionale.

AZIONE 2:

DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA VAS – rif. secondo Accordo Regione Puglia/Ministero per la Transizione Ecologica - categoria C - Azione C6 del II Accordo *“Attività di raccordo tra obiettivi regionali e strumenti di programmazione e pianificazione territoriale: linee guida per la VAS regionale”*.

Tale Azione afferisce alla necessità di definire un quadro di riferimento funzionale alla valutazione ambientale strategica di politiche, piani e programmi, con particolare riferimento alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Sulla base degli Obiettivi regionali di Sostenibilità definiti all'interno della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile le attività relative alla Azione 2 saranno così articolate:

1. identificazione ed eventuale implementazione degli Obiettivi Regionali di Sostenibilità Ambientale - ORSA – utili all'orientamento della pianificazione di settore in materia di VAS;
2. identificazione degli indicatori associati agli ORSA – Obiettivi Regionali di Sostenibilità Ambientale al fine di realizzare una banca dati regionale degli indicatori di sostenibilità da utilizzare per i monitoraggi VAS;
3. identificazione delle principali banche dati ambientali e territoriali di livello regionale, utili per la caratterizzazione dello stato dell'ambiente (indicatori di contesto) e per la costruzione delle misure di monitoraggio;
4. identificazione e selezione dei principali indicatori ambientali e territoriali di livello regionale e sub-regionale, utili per la caratterizzazione e monitoraggio dello stato dell'ambiente (indicatori di contesto) nelle procedure di VAS relative alla pianificazione di settore (es. Piani Territoriali di Parchi Regionali; Piani comunali delle coste; Piani Comunali/provinciali della mobilità sostenibile ecc.).
5. definizione di indirizzi operativi per la costruzione dei piani di monitoraggio della pianificazione urbanistica comunale da fornire alle Autorità Precedenti.

AZIONE 3:**ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE**

ARPA Puglia garantirà un'azione sinergica di comunicazione al fine di potenziare le attività connesse alle Azioni 1 e 2.

Piano dei costi

VOCI DI COSTO	IMPORTO
Personale	€ 20.000,00
Servizi affidati a terzi	€ 25.000,00
Acquisto di beni e servizi	€ 5.000,00
TOTALE	€ 50.000,00

Altresì ARPA Puglia si impegna a contribuire con risorse proprie, per un valore complessivo almeno pari alle somme erogate dalla Regione Puglia, alla realizzazione delle attività, mettendo a disposizione del progetto professionalità, competenze e strumenti di comunicazione dell'Agenzia.



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
A09	DEL	2022	34	07.11.2022

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE PUGLIA ED ARPA PUGLIA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N.241/1990 E DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE RELATIVE ALLA ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

